



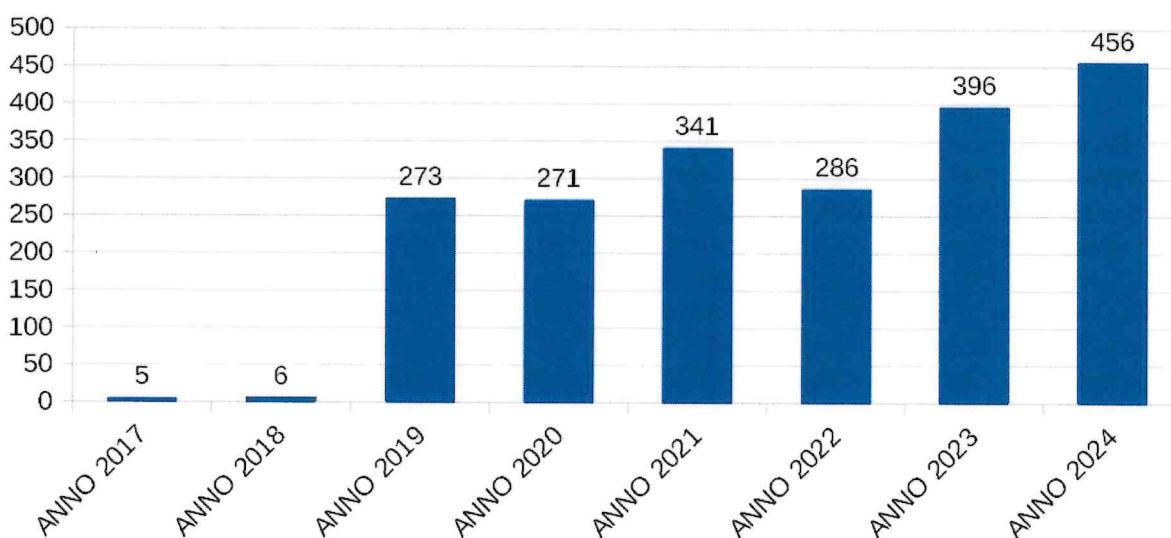
Egregio Signor
Domenico Catalano
Consigliere Comunale del P.A.T.T.

OGGETTO: interrogazione di data 14 marzo 2025 (protocollo comunale n. 17059) su sanzioni per rifiuti.

Egregio consigliere,

con riferimento alla Sua interrogazione Le fornisco i dati delle sanzioni per errato conferimento dei rifiuti accertate negli ultimi 8 anni (2017-2024). Dalla tabella sotto riportata risulta evidente l'intensificazione dei controlli con conseguente aumento progressivo delle sanzioni accertate dal Corpo Intercomunale di Polizia Locale "Rovereto e Valli del Leno". Gli accertamenti, soprattutto a partire dal 2019 vengono svolti sia di iniziativa sia unitamente al Gestore Dolomiti Ambiente, interventi congiunti che ottimizzano le modalità di controllo in quanto viene verificata la regolarità del rifiuto, con immediata rimozione dal territorio e contestuale smaltimento in modo corretto.

SANZIONI AMBIENTE - ERRATO CONFERIMENTO RIFIUTI DAL 2017 AL 2024



Per quanto riguarda il Codice dell'Ambiente, come ha citato nella sua interrogazione, il 10 ottobre 2023 è entrata in vigore la legge 137/2023 che ha stabilito l'applicazione di una ammenda (reato previsto dal Codice Penale) e non più di una sanzione amministrativa (come avveniva prima per i privati ossia nel caso di abbandono rifiuti compiuto da soggetti che non sono titolari di imprese o responsabili di Enti).

Di fatto dal 10 ottobre 2023 sia il privato che la ditta che abbandonano rifiuti sono puniti da norma penale. In base a quanto stabilito dalla nuova versione dell'articolo 255, comma 1 del Dlgs 152/2006, novellata dall'articolo 6-ter del DI 105/2023 introdotto dalla legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 137 pertanto, chiunque compia abbandono di rifiuti è punito con ammenda da mille a diecimila euro (in precedenza, la norma prevedeva una sanzione amministrativa pecuniaria da trecento a tremila euro). La pena è aumentata sino al doppio se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi. Questo comporta una attività di indagine più articolata volta a redigere una informativa di reato per l'Autorità Giudiziaria.

La distinzione tra effettivo abbandono ed errato conferimento è stata trattata da varie Procure della Repubblica che hanno fornito utili indicazioni alle Forze di Polizia a competenza Generale e Locale sulle modalità operative in relazione ai vari casi.

Di seguito i dati su effettivi abbandoni di rifiuti accertati dal Corpo Intercomunale di Polizia Locale "Rovereto e Valli del Leno" nell'anno 2024 (primo anno dopo la modifica della norma) e primo semestre 2025 comunicati all'Autorità Giudiziaria:

Anno 2024 (NDR nr.6)		I° semestre anno 2025 (NDR nr.6)	
imprese	privati	imprese	privati
1	5	1	8

Il nostro sistema di videosorveglianza ha in dotazione delle telecamere riposizionabili, non di piccole dimensioni (in quanto dotate di centralina, pacco batterie ecc.), che possono essere posizionate in aree dove perseguire le finalità previste. Tali telecamere hanno i dispositivi necessari (es. crittazione dati registrati, trasmissioni protette ecc.) volti a garantire il rispetto delle stringenti norme sul trattamento dei dati (ad esempio salvi casi di indagini di Polizia Giudiziaria, l'informativa di I livello deve essere sempre resa). Come detto sopra l'abbandono comporta una violazione penale per cui gli accertamenti vengono riferiti all'Autorità Giudiziaria, che può delegare indagini anche mediante utilizzo di videosorveglianza.

Peraltro il recentissimo decreto legge n.116 del 8 agosto 2025 comunemente definito "terra dei fuochi" ha aggravato le sanzioni penali per l'abbandono dei rifiuti (escludendo in alcuni casi con il passaggio da contravvenzione a delitto la possibilità di applicare la procedura di cui all'articolo 318-ter e seguenti) ed ha introdotto, tra le varie, dei casi in cui la videosorveglianza è espressamente prevista per l'accertamento di sanzione amministrativa anche senza contestazione immediata (ad esempio per chi, in qualità di conducente o passeggero di un veicolo in movimento o in sosta, getta sulla pubblica via micro-rifiuti o rifiuti da fumo, come definiti dagli artt. 232-bis e 232-ter del Codice dell'Ambiente). Su questo argomento attendiamo la legge di conversione del Decreto citato che potrebbe "stabilizzare" queste disposizioni, introdurne altre ecc. chiarendo meglio l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza in questo argomento.

Con i più cordiali saluti



La Sindaca

- Arch. Giulia Robol -